



LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR) definisce il Responsabile del trattamento come “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*” (art. 4, n. 8). In altre parole, tale soggetto, **esterno all'organizzazione del Titolare del Trattamento**, è un prestatore di servizi che tratta dati personali per conto del Titolare stesso.

Presupposti fondamentali per l'individuazione del Responsabile del trattamento sono:

1. **L'esigenza del Titolare di esternalizzare un servizio**, come confermato dalla locuzione iniziale dell'art. 28 GDPR “Qualora un trattamento debba essere effettuato... (par.1). Si tratta di una necessità riferibile, dunque, al titolare e non eterodeterminata: è questi a dover, all'occorrenza, designare il prestatore di servizi e non quest'ultimo a richiedere di essere designato.
2. **L'esistenza di un Contratto tra le parti o altro atto giuridico vincolante**. Dalla definizione sopra riportata, ex art. 4 GDPR, e dalla previsione dello stesso art. 28 GDPR è pacifico che il prestatore di servizi, affinché sia qualificabile come Responsabile, debba trattare “*dati personali per conto del Titolare*”. La valutazione circa la sussistenza o meno di un “**trattamento**” di “**dati personali**” da parte del soggetto esterno all'organizzazione, secondo le definizioni date dal Regolamento Europeo, non può prescindere dall'esistenza di un contratto tra le parti o altro atto giuridico vincolante in essere o della previsione di stipula degli stessi *ex novo*. Occorre, inoltre, tenere presente che nel *format* di designazione di Responsabile (esterno) del trattamento è più volte richiamato il “contratto principale”, per un necessario rinvio alla disciplina di dettaglio del rapporto tra le parti.

Qualora ricorrano entrambi i suddetti presupposti, si dovrà procedere alla **designazione** del Responsabile, in via generale attraverso il *format* del Titolare del trattamento. Il par. 3 dell'art. 28 GDPR prevede infatti che “*I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli altri Stati membri*”. Il contratto, o l'altro atto giuridico dovranno prevedere, tra gli altri, contenuti ex art. 28, che il Responsabile:

- tratti i dati personali soltanto su **istruzione documentata** del Titolare del trattamento (lett. a);
- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 (lett. c);
- assista il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate (lett. e);
- cancelli o restituisca al Titolare, su scelta di quest'ultimo, tutti i dati personali al termine della prestazione di servizi (lett. g);
- metta a disposizione del Titolare tutte le informazioni utili a dimostrare il rispetto degli obblighi e allo svolgimento di attività di revisione, comprese le ispezioni (lett. h).

Il ricorso da parte di un Responsabile del trattamento ad “**altro responsabile**” (o **subresponsabile**) inoltre non è possibile “*senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento*” (art. 28, par. 2, GDPR).



FLOW – PROCESSO DI NOMINA

